



COMUNE DI CASTROVILLARI

Regolamento per l'applicazione dei Criteri Unificati di Valutazione ISEE

ANNO 2015

Ugo Ferraro

Premessa

Il Decreto Legislativo n°109 del 31 marzo del 1998 (che ha fatto assurgere a norma il 'riccometro'), venne definito, appena promulgato, sperimentale in quanto si rendeva necessario verificarne i meccanismi nella realtà concreta.

Esso ha introdotto il principio secondo cui gli enti, che erogano prestazioni agevolate (ad esempio i Comuni, ma anche le aziende sanitarie ecc), devono potere determinare le condizioni economiche del richiedente, al fine di ammetterlo alle prestazioni richieste, prevedendo " i criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia" (art. 1 comma 2).

La situazione economica del richiedente, stabiliva il D.to L.vo 109/98, va calcolata tenendo presente tre fondamentali fattori:

a) il **reddito**, b) il **patrimonio**, c) la **composizione del nucleo familiare** con riferimento al parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del citato nucleo familiare.

Nello stesso decreto venivano adottati due acronimi, tutt'ora vigenti: l'**ISE** che sta ad indicare l'Indicatore della Situazione Economica e l'**ISEE** quale Indicatore della Situazione Economica Equivalente.

Ora, non poche incertezze ha ingenerato la utilizzazione dei due acronimi, nei dipendenti degli enti erogatori le prestazioni sociali agevolate.

L'**ISE** è utilizzato, per esempio, per calcolare l'assegno per il nucleo familiare con tre figli minorenni e per l'assegno di maternità, così come previsti, rispettivamente, dagli artt. 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n° 448.

L'**ISEE** viene adottato per calcolare la situazione patrimoniale (reddito più patrimonio mobiliare e immobiliare), combinati con i parametri della scala di equivalenza riportata nel richiamato D.to L.vo n. 109/98, ovvero con le nuove modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore, così come previsto nel DPCM del 5 dicembre 2013 n. 159 (pubblicato sulla GU Serie Generale n. 19 del 24 gennaio 2014).

Art. 1

Il presente Regolamento individua, ai sensi degli articoli del decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 109 e s.i.m. , i criteri unificati della situazione economica di cui il Comune di Castrovillari si avvale, al fine di permettere ai cittadini residenti di potere accedere alle prestazioni sociali agevolate e, più in generale, al sistema dei servizi sociali così come individuati agli artt. 18 e 19 del Regolamento comunale per la concessione di sussidi, contributi, agevolazioni e benefici economici, approvato con delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale, n___ de_____, ovvero le prestazioni elencate nella Tabella 1, allegata al Decreto interministeriale dell'8 marzo 2013 'Definizione delle modalita' di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE'.

Più in particolare l'ISEE consente l'accesso a:

- a) **Prestazioni sociali** le quali si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario nonché quelle dell'amministrazione-della-giustizia;
- b) **Prestazioni sociali agevolate**: non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione.
- c) **Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria**: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia a domicilio;
 - 2) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni-servizi;
- d) **Prestazioni agevolate rivolte a minorenni**: vale a dire quelle prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni.

Art. 2

La definizione del nucleo familiare di riferimento per l'applicazione dell'ISEE è effettuata tenendo conto del richiedente la prestazione agevolata, dei componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del DPR 30.05.1989 n.223 e dei soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF fatte salve valutazioni diverse previste dalle norme vigenti, secondo quanto stabilito all'art. 1 del DPCM del 04.04.2001 n. 242.

I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:

- a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale oppure quando è stata ordinata la separazione;
- b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c. (fallita conciliazione);
- c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, a i sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.

Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.

Il soggetto che si trova in **convivenza anagrafica** ai sensi del DPR n. 223/1989 è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenni fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenni, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art. 3

La valutazione della situazione economica della persona che presenta domanda di accesso alla prestazione è determinata con riferimento al nucleo familiare.

Se la persona fa parte di un nucleo familiare costituito da più unità, la situazione economica viene calcolata con riferimento all'intero nucleo ricorrendo alla scala di equivalenza così come determinata col D.to L.vo n. 109/98 .

NUMERO COMPONENTI	PARAMETRI
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Per i nuclei nei quali sono presenti situazioni particolari di carico familiare è prevista una ulteriore maggiorazione che agevola l'accesso alla prestazione. I parametri correttivi di seguito riportati sono previsti nel richiamato decreto legislativo 109/98, così come integrati col richiamato DPCM n. 159/2013

Maggiorazione	
0,2	In caso di tre figli minorenni
0.35	In caso di quattro figli minorenni
0,5	In caso di cinque e più figli minorenni
0,2 Che passa a 0,3	per nucleo in presenza di un figlio di età inferiore a tre anni, in cui entrambi i genitori svolgano attività di lavoro o di impresa

L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è dato dalla somma tra l'indicatore della situazione reddituale e l'indicatore della situazione patrimoniale, rapportata al parametro desunto dalla scala di equivalenza (indicatore reddito + indicatore patrimonio / parametro nucleo familiare):

$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISR} + 20\% \text{ ISP}}{\text{CNF}}$$

Dove:

ISR sta per (Indicatore Situazione Reddituale);

ISP sta per (Indicatore Situazione Patrimoniale – per la percentuale del 20% prevista dall'ISE);

CNF sta per (Coefficiente Nucleo Familiare).

Art. 4

L'ISEE può essere sostituito da analogo indicatore, definito «**ISEE corrente**», se nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione si è verificata una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa, di uno dei componenti il nucleo familiare:

- lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della richiesta di determinazione dell'Isee e che possano dimostrare di essere stati occupati per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- lavoratori autonomi, non occupati alla data della richiesta di determinazione dell'Isee, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

Si procede al calcolo dell'**ISEE corrente** solo in caso di variazioni superiori al 25% dell'indicatore della situazione reddituale corrente, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato con le modalità ordinarie.

Nel calcolo dell' **ISEE corrente** si procede ad aggiornare solo la componente reddituale del componente il nucleo che ha modificato la propria situazione per licenziamento, cassa integrazione, chiusura dell'attività economica, ecc. (articolo 9 del DPCM 159/2013).

L'**ISEE corrente**, a differenza di quello ordinario, ha una validità temporale limitata a due mesi dal

momento della presentazione del modulo sostitutivo della **DSU** (Dichiarazione Sostitutiva Unica).

Art. 5

L'indicatore della situazione reddituale è determinato sommando per ciascun componente del nucleo familiare, i redditi posseduti fermo restando le detrazioni delle spese e delle franchigie riferite al nucleo familiare.

Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare si ottiene sommando i redditi indicati all'art 4 comma 2 (lett. dalla *a* alla *i*) del DPCM 159/13.

Dal reddito complessivo andranno sottratti gli importi di cui al comma 3 dello stesso articolo 4 (lett. dalla *a* alla *f*) del DPCM 159/213.

Inoltre dal reddito dei componenti vanno detratte le franchigie così come specificate al comma 4 dello stesso art. 4 (lett. dalla *a* alla *f*) del DPCM 159/213.

Art. 6

L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4 dell'art 5 del DPCM 159/13.

Art. 7

La persona che vuole accedere alle prestazioni sociali agevolate deve essere in possesso dell'indicatore ISEE individuato per ogni agevolazione e, se del caso, possedere i requisiti aggiuntivi stabiliti dal Comune di Castrovillari, sulla base delle direttive del presente regolamento.

Art. 8

In presenza di ISEE pari a **0 (zero)**, quale risultato della mancanza di reddito, non sarà erogata nessuna prestazione agevolata, fatta eccezione nei casi seguenti:

a) se il nucleo familiare richiedente la prestazione agevolata è già stato ammesso ad interventi da parte del Servizio Sociale. Nel caso in cui il precedente intervento è rilevabile dagli atti in possesso dell'ufficio, alla domanda non occorre allegare alcun documento probatorio, ovvero in caso di mancato riscontro in atti d'ufficio, sarà compito del richiedente la prestazione agevolata produrre opportuna documentazione;

b) dichiarazione di una reale disponibilità economica derivante da altre fonti di reddito non considerabili ai fini IRPEF.

Nel caso in cui il nucleo abiti in una casa in affitto, il cui canone annuo di locazione risulti superiore alla situazione reddituale e/o alla situazione patrimoniale mobiliare, **non sarà erogata nessuna agevolazione** a meno che il richiedente presenti una dichiarazione tesa a giustificare il tenore di vita del nucleo familiare.

Se il nucleo abiti in casa di proprietà quando la rata annuale del mutuo risulti superiore rispetto alla situazione reddituale e/o alla situazione patrimoniale, **non sarà erogata nessuna prestazione agevolata** a meno che il richiedente presenti una dichiarazione tesa a giustificare il tenore di vita del nucleo familiare.

Art. 9

Per le sole prestazioni sociali agevolate, rivolte a **minorenni**, nel calcolo dell'ISEE il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, fatti salvo i casi di seguito riportati:

- ✓ il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- ✓ il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- ✓ con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- ✓ sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- ✓ risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Art. 10

In attesa dell'aggiornamento del modello della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), così come stabilito dall' articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto

“Salva Italia”)¹, per come modificato della Legge di conversione del 22 dicembre 2011, n. 214², si continuerà ad utilizzare il modello di cui al D.P.C.M. 18 maggio 2001.

All'entrate in vigore del modello aggiornato, gli uffici comunali competenti provvederanno ad adottare il modello aggiornato.

Art. 11

L'art. 38, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, stabilisce l'obbligo per gli enti che erogano prestazioni sociali

¹ DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011 , n. 201 Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici

Art. 5 Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

1. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere delle commissioni parlamentari competenti entro il 31 maggio 2012, sono riviste le modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia, nonché della percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Restano, comunque, fermi anche i requisiti reddituali già previsti dalla normativa vigente. I risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza derivanti dall'applicazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

² LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214 (in G.U. n. 300 del 27 dicembre 2011 - Suppl. Ord. n. 276) - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.

ART 5 Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31 maggio 2012, sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale, sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie, nonché le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalità attuative di tale riassegnazione

agevolate, il cui elenco e' riportato nella Tabella 1, allegata al Decreto interministeriale dell'8 marzo 2013 'Definizione delle modalita' di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE', a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, di comunicare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel rispetto della protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati dei soggetti che hanno beneficiato delle prestazioni agevolate

Ai sensi dell'art. 2 del richiamato Decreto interministeriale dell'8 marzo 2013, le informazioni che costituiscono la banca dati delle prestazioni sociali agevolate sono le seguenti:

- a) dati identificativi dell'Ente erogatore e del beneficiario;
- b) tipologia delle prestazioni sociali agevolate;
- c) informazioni relative alle caratteristiche e al valore economico delle prestazioni sociali agevolate.

Il Comune, in qualità di ente erogatore di prestazioni sociali agevolate dovrà mettere a disposizione della banca istituita presso l'INPS, i dati e le informazioni di cui al precedente comma 1, di propria competenza.

L'utilizzo dei dati e le informazioni dovrà avvenire nel rispetto dei principi vigenti in materia di trattamento dei dati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Nel caso in cui dalle verifiche effettuate da parte delle istituzioni preposte e dallo stesso Comune, circa la veridicità ed il controllo dei dati dichiarati nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU) da parte del richiedente la prestazione sociale agevolata, ci si rifarà a quanto previsto nell'art 4 del citato Decreto Interministeriale dell'8 marzo 2013.

Se nel corso del controllo da parte del Comune dovessero emergere difformità fra quanto dichiarato e quanto accertato, e non giustificate dall'interessato in modo esauriente e puntuale, il responsabile del procedimento dispone l'esclusione dalla prestazione sociale agevolata, con provvedimento motivato ed effettua la segnalazione agli enti preposti, di cui al citato art 4 Decreto Interministeriale, compresa la Guardia di Finanza per ulteriori accertamenti.

Art. 12

Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio on line della deliberazione di approvazione.

ALLEGATO

TABELLA 1 – ELENCO DELLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE, CONDIZIONATE ALL'ISEE

A1 - CONTRIBUTI ECONOMICI

Codice	Denominazione Descrizione
A1.01	Assegno per il nucleo familiare erogati dai comuni Prestazione richiesta al Comune, rivalutata annualmente, ed erogata dall'INPS a favore di cittadini italiani o comunitari residenti nel territorio dello Stato, a nuclei familiari con almeno 3 figli minori e nuclei familiari con risorse reddituali e patrimoniali non superiori a quelle previste dall'ISE
A1.02	Assegno Maternità erogato dai Comuni Assegno destinato alle nuove mamme che non hanno ricevuto altre prestazioni di maternità dall'INPS o dal datore di lavoro e in possesso di determinate situazioni reddituali
A1.03	Carta acquisti Sostegno economico a favore di anziani sopra i 65 anni con basso reddito per l'acquisto di generi alimentari e il pagamento delle bollette oppure a favore di bambini sotto i 3 anni per l'acquisto di latte artificiale e pannolini
A1.04	Contributi economici a integrazione del reddito familiare Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose.
A1.05	Contributi economici per alloggio Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze
A1.06	Buoni spesa o buoni pasto Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione
A1.07	Contributi e integrazioni a rette per asili nido Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per asili nido.
A1.08	Contributi e integrazioni a rette per servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per i servizi integrativi.

A1.09	Contributi economici per i servizi scolastici Sostegno economici per garantire all'utente in difficoltà economica il diritto allo studio nell'infanzia e nell'adolescenza; comprese le agevolazioni su trasporto riconosciute alle famiglie bisognose
A1.10	Contributi economici per cure o prestazioni sociali a rilevanza sanitaria Sostegno economico alle persone in difficoltà per spese mediche o, più in generale, per prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. In questa categoria rientra l'esenzione ticket sanitari, qualora sia a carico del Comune/Comuni, e il contributo per l'acquisto di protesi e ausili (anziani e disabili).
A1.11	Assegnazioni economiche per il sostegno della domiciliarità e dell'autonomia personale Tra gli altri sono individuabili: VOUCHER = provvidenza economica a favore di anziani non autosufficienti e disabili, versata solo nel caso in cui le prestazioni siano erogate da "care giver" professionali. ASSEGNO DI CURA = incentivazione economica finalizzata a garantire a soggetti anziani non autosufficienti e a disabili gravi o gravissimi, la permanenza nel nucleo familiare o nell'ambiente di appartenenza, evitando il ricovero in strutture residenziali. BUONO SOCIO-SANITARIO = sostegno economico a favore di persone in difficoltà erogato nel caso in cui l'assistenza sia prestata da un "care giver" familiare. ASSEGNAZIONI PER PROGETTI finalizzati alla vita indipendente o alla promozione dell'autonomia personale
A1.12	Contributi e integrazioni a rette per accesso a centri diurni Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per centri diurni
A1.13	Contributi e integrazioni a rette per accesso ai servizi semi-residenziali Interventi per garantire all'utente in difficoltà economica la copertura della retta per l'accoglienza in strutture semiresidenziali.
A1.14	Contributi e integrazioni a rette per accesso a servizi residenziali Interventi per garantire all'utente bisognoso la copertura della retta per l'accoglienza in strutture residenziali e, per l'area Famiglia e minori, l'integrazione delle rette per minori ospitati in centri residenziali.
A1.15	Contributi per servizi alla persona Sostegno economico rivolto a persone parzialmente non autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona.

A1.16	Contributi economici per servizio trasporto e mobilità economici erogati a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida
A1.17	Contributi economici erogati a titolo di prestito/prestiti d'onore Prestiti destinati a fronteggiare situazioni transitorie di lieve difficoltà economica, concessi da istituti di credito convenzionati con gli enti pubblici, a tasso zero per il beneficiario, basati sull'impegno dello stesso alla restituzione.
A1.18	Contributi economici per l'inserimento lavorativo Interventi economici a sostegno di percorsi di transizione al lavoro o di servizi dell'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano borse lavoro, tutoraggio e altre forme di sostegno.
A1.19	Borse di studio
A1.20	Buono vacanze Contributo a nuclei familiari, in percentuale sull'importo dei buoni richiesti a seconda del numero dei componenti e di requisiti reddituali
A2 – INTERVENTI E SERVIZI	
Codice	Denominazione Descrizione
A2.01	Mensa sociale Erogazione di pasti caldi a soggetti con un reddito inferiore al minimo vitale e che si trovano in condizioni disagiate.
A2.02	Sostegno socio-educativo territoriale o domiciliare Interventi di sostegno destinati ai soggetti a rischio di emarginazione e alle relative famiglie, erogati a domicilio, in strutture o in luoghi di aggregazione spontanea, per il raggiungimento della massima autonomia personale e sociale.
A2.03	Prestazioni del diritto allo studio universitario Sono incluse mense e alloggi per studenti
A2.04	Agevolazioni per tasse universitarie
A2.05	Agevolazioni per i servizi di pubblica utilità (telefono, luce, gas)
A2.06	Agevolazioni tributarie comunali (nettezza urbana, ecc.)
A2.07	Assistenza domiciliare socio-assistenziale

Servizio rivolto a persone con ridotta autonomia, o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona, di aiuto nella gestione della propria abitazione, di sostegno psicologico, di assistenza sociale e/o educativa a domicilio.

A2.08 A.D.I.- Assistenza domiciliare integrata con servizi sanitari

Prestazioni socio-assistenziali e sanitarie (cure mediche o specialistiche, infermieristiche, riabilitative) erogate "a domicilio" a persone non autosufficienti o di recente dimissione ospedaliera, per evitare abitazione ricoveri impropri e mantenere il paziente nel suo ambiente di vita

A2.09 Supporto all'inserimento lavorativo

Interventi mirati a incentivare l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione

A2.10 Servizi integrativi per la prima infanzia

In questa categoria rientrano i servizi previsti dall'art. 5 della legge 285/97 e i servizi educativi realizzati in contesto familiare. In particolare: spazi gioco per bambini dai 18 ai 36 mesi (per max 5 ore) ; centri per bambini e famiglie; servizi e interventi educativi in contesto domiciliare

A2.11 Sostegno socio-educativo scolastico

Interventi mirati a favorire il processo di integrazione nelle strutture educative e scolastiche dei minori con problemi sociali (in particolare dei ragazzi disabili e dei minori stranieri)

A2.12 Mensa scolastica

A3 – STRUTTURE

Codice

Denominazione Descrizione

A3.01 Strutture semiresidenziali

Centri organizzati per attività ricreative, sportive, educative che si svolgono nel periodo estivo; Centri diurni per anziani non autosufficienti; Centri diurni per persone con disabilità; Centri diurni per persone con disagio mentale; Centri diurni per persone senza dimora; Centri diurni per le altre categorie di disagio adulti

A3.02 Strutture residenziali

Struttura familiare: di piccole dimensioni, caratterizzata dalla organizzazione di tipo familiare, che riproduce le caratteristiche della vita in famiglia. In caso di strutture per minori vi è la presenza di una coppia o di uno o due adulti che svolgono funzioni genitoriali. Struttura comunitaria: di dimensioni variabili a secondo dell'area di utenza (di norma superiore a 6-10 posti) è caratterizzata dalla

presenza di operatori assistenziali, socio-sanitari o educatori e da una organizzazione di tipo comunitario.

Centri estivi o invernali con pernottamento: strutture comunitarie comprendenti le colonie, i campeggi, i centri ricreativi a carattere stagionale, i soggiorni climatici o termali.

A3.03

Asilo Nido

Servizio rivolto alla prima infanzia (0-3 anni) per promuovere lo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino e offrire sostegno alle famiglie nel loro compito educativo, aperto per almeno 5 giorni e almeno 6 ore al giorno per un periodo di almeno 10 mesi all'anno. Rientrano sotto questa tipologia gli asili nido pubblici, gli asili nido aziendali e i micro-nidi e le sezioni 24-36 mesi aggregate alle scuole dell'infanzia.